

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 gennaio 2001 - Deliberazione n. 277 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - **Determinazione dei criteri per la nomina dei periti istruttori in materia di usi civici. Art. 11 L.R. n. 11 del 17/3/1981.**

*omissis*

Premesso che con delibera di G.R.C. n. 1733 del 9/3/82 e successive modifiche e integrazioni fu istituito, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 11 del 17/3/81, l'elenco dei periti istruttori demaniali per gli incarichi in materia di usi civici;

- che in tale elenco risultano inseriti numerosi professionisti iscritti ai seguenti albi o collegi professionali:

- a) Dottori agronomi
- b) Ingegneri
- c) Architetti
- d) Geometri
- e) Periti agrari
- f) Periti edili;

- che al fine di rendere più trasparente, efficace ed incisiva l'azione della P.A. nella peculiare procedura delle verifiche demaniali in cui è prevista la nomina di incaricati esterni all'amministrazione per l'espletamento di indagini tecniche e/o storico-giuridiche, si rende opportuno determinare i criteri per l'affidamento degli incarichi stessi;

Considerato che, in ottemperanza ad un principio di carattere generale, gli incarichi devono essere conferiti con il criterio della rotazione fatte salve le seguenti disposizioni:

A) Non può essere conferito incarico di perito-istruttore al professionista che deve svolgere il mandato nei Comuni appartenenti alla stessa Provincia di residenza nonché in quella in cui risulta iscritto all'albo o al Collegio professionale di appartenenza.

B) Nel caso la verifica demaniale attenga anche all'accertamento dell'esistenza di migliorie agrarie sostanziali e permanenti su terre d'uso civico con conseguenziale valutazione delle stesse deve essere nominato un dottore agronomo o dottore forestale o un perito agrario nel rispetto delle specifiche competenze professionali;

Ritenuto di dover provvedere nel senso sopra indicato;

Visto l'art. 28 della legge 16.6.27 n. 1764 nonché gli art. 68-69- 70-71-72 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.2.1928;

Visto l'art. 11 della legge Regionale n. 11 del 17.3.81 che disciplina, in dettaglio, le modalità di nomina già previste dal richiamato art. 28 della legge 1766/27;

Vista la delibera della G.R.C. n. 3466 del 3.6.2000 inerente alle attribuzioni di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale;

Vista la legge n. 127 del 15.5.97;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

1) Gli speciali incarichi previsti dall'art. 28 della legge 16.6.27 n. 1766 nonché dall'art. 11 della legge Regionale della Campania n. 11 del 17.3.1981 sono conferiti, fatto salvo quanto successivamente disposto ai punti n. 2 e n. 3, con il criterio della rotazione.

2) Non può essere nominato perito istruttore demaniale il professionista che deve espletare il mandato nei comuni appartenenti alla stessa Provincia nonché in quella in cui risulta iscritto all'albo o al collegio professionale di residenza.

3) Quando la verifica demaniale attiene all'accertamento dell'esistenza di migliorie agrarie sostanziali e permanenti con la puntuale valutazione delle stesse, l'incarico deve essere affidato, con ottemperanza al principio previsto al punto n. 1, ad un dottore agronomo o ad un dottore forestale o ad un perito agrario nel rispetto delle competenze professionali.

4) La presente non va sottoposta al visto di legittimità della C.C.A.R.C. ai termini dell'art. 17 commi 31 e 32 della legge n. 127 del 15.5.1997.

Il Segretario  
Di Giacomo

Il Presidente  
Valiante